



Firmato digitalmente da:
CORRADO CONFORTO GALLI
Ministero dell'Interno/97149560589
Firmato il 13/12/2024 09:20
Seriale Certificato: 8418116306036983282
Valido dal 30/08/2022 al 26/02/2032
Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

Area I

Como, data del protocollo informatico

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della
provincia di
COMO

Al Sig. Vicesindaco del Comune di
CIRIMIDO

Al Sig. Commissario straordinario del
comune di BINAGO

Al Sig. Presidente della
Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Como-Lecco

e, p.c.:
Al Sig. Questore
SEDE

Al Sig. Comandante provinciale dell'Arma
dei Carabinieri
SEDE

Al Sig. Comandante provinciale della
Guardia di Finanza
SEDE

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con nota 38138 in data 18 novembre u.s., ha segnalato la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

Occorre, pertanto, preliminarmente rammentare la disposizione di cui all'art. 109 TULPS secondo cui "1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali". Tale disposizione, per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018, si applica anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme sopra richiamate persegue la finalità di tutela della sicurezza e incolumità pubblica, in quanto volto a consentire all'autorità di P.S. di avere aggiornata conoscenza degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

Purtroppo, sovente, tale prescritta procedura di identificazione è disattesa attraverso procedure di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all'ingresso.

Tale procedura rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Per l'effetto si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in "da remoto" non possano ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive che, pertanto, devono procedere all'identificazione *de visu*.

Si conferma, dunque, che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiare in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

In tale contesto, per completezza di informazione, si richiamano altresì le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento ai cc.dd. "Marina resort", ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica. Tali strutture sono state equiparate alle strutture ricettive e ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".

Concludendo, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia - come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS - di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiare e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 16 settembre 2021.

La presente viene inoltrata ai signori Sindaci nella loro qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 54 TUEL ed alla locale Camera di Commercio affinché ne diffonda i contenuti alle associazioni di categoria interessate.

IL PREFETTO
Corrado Conforto Galli